

Senato della Repubblica, 9^a Commissione permanente

Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Contributo FAI

in merito all'esame del disegno di legge n. 833 “Disciplina della professione di guida turistica”

CHI SIAMO, COSA FACCIAMO

Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano Ente del Terzo Settore, Fondazione privata senza scopo di lucro, iscritta il 28.02.2022 al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45 del D.lgs. del 3.07.2017 n. 117, rep. n. 2092, ha come scopo esclusivo l’educazione e l’istruzione della collettività alla difesa dell’ambiente e del patrimonio artistico e monumentale italiano, nello spirito dell’art. 9 della Costituzione.

Nella propria storia il FAI ha restaurato e valorizzato 73 beni, di cui 55 beni monumentali e naturalistici regolarmente aperti al pubblico. Tali beni sono interamente gestiti da uno staff professionale di 287 dipendenti che svolge funzioni operative e che ha in parte sede ove i beni si trovano. Nella gestione dei beni, allo staff si affiancano professionisti e numerose imprese di servizi culturali sul territorio, per un totale di circa ulteriori 200 collaboratori.

La presenza del FAI nella promozione, nella cura e nella gestione dell’immenso patrimonio italiano è testimoniata da:

- investimenti in restauri per oltre 143 milioni di euro dal 1975 al 31.12.2022;
- attività di sensibilizzazione ed educazione a livello nazionale, come le “Giornate FAI di Primavera” e le “Giornate FAI d’Autunno” (dalla prima edizione oltre 15.000 beni aperti e 12,5 milioni di visitatori) e i “Luoghi del Cuore”, il principale progetto italiano di sensibilizzazione sulla preservazione del nostro patrimonio, con oltre 10 milioni di segnalazioni ricevute negli anni, a favore di più di 40.000 luoghi in oltre 6.500 Comuni, che hanno portato ad oggi a 139 interventi mirati di restauro e valorizzazione;
- attività di sensibilizzazione ed educazione a livello territoriale, grazie alle 132 Delegazioni, composte esclusivamente da volontari.

Tutte queste attività sono svolte in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione: l'art. 9, che promuove lo sviluppo della cultura, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico del Paese nonché l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, e l'art. 118, che favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà; si inseriscono altresì nel quadro delle attività di valorizzazione disciplinate dal Codice dei Beni Culturali (D.lgs. 42/2004): l'art. 6, che favorisce e sostiene la partecipazione dei privati, singoli o associati, anche in forma di volontariato, alla valorizzazione del patrimonio culturale, e l'art. 111 che qualifica tale attività come “...attività socialmente utile” e ne riconosce “la finalità di solidarietà sociale”; trovano ulteriore legittimazione nella Convenzione di Faro, che ribadisce in più modi la necessità della partecipazione democratica dei cittadini “*al processo di identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione del patrimonio culturale*” (art. 12), promuovendo una tutela sociale del patrimonio.

Con la sua azione il FAI ha ampiamente dimostrato che la conoscenza, la valorizzazione e la promozione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico nazionali sono un'eccezionale opportunità per la crescita culturale del nostro Paese e che nondimeno sono una leva economica importante anche per lo sviluppo delle professionalità dei beni culturali.

IL MONDO DEL VOLONTARIATO DEL FAI NELLA PREVISIONE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

Il FAI è un ente del Terzo settore e, in quanto tale, ricade nell'ambito della disciplina recata dal relativamente recente **Codice del Terzo settore** (D.lgs. 117/2017).

Il Codice nasce dalla volontà, sancita dall'**art. 1**, di “*sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione*”. L'attività di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di eventi, è inoltre prevista dall'**art. 5, c.1, lett. f e i** del D.lgs 117/2017.

In questo contesto, il FAI ha sempre operato e continua ad operare nel massimo rispetto della professionalità e del lavoro di tutte le persone a vario titolo coinvolte nelle sue iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale, che si tratti di professionisti o di volontari, animato dalla

consapevolezza dell'importante funzione sociale svolta dagli enti del Terzo settore e dal volontariato.

L'art. 17, comma 1 del Codice del Terzo settore prevede, infatti, che *“Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale”*.

Il principale coinvolgimento dei volontari del FAI avviene in occasione di due grandi momenti di sensibilizzazione organizzati durante l'anno, entrambi della durata due giorni: le Giornate FAI di Primavera e le Giornate FAI d'Autunno. Tali iniziative hanno il carattere di “grandi eventi” di promozione e sensibilizzazione e hanno lo scopo di far conoscere ed aprire al pubblico migliaia di luoghi, normalmente chiusi o inaccessibili o poco conosciuti, legati all'identità storica, artistica, paesaggistica e popolare del Paese.

Le migliaia di volontari che si attivano in questi pochi giorni all'anno, su tutto il territorio nazionale, sono i principali attori che promuovono ed attuano i principi costituzionali e normativi anzidetti, realizzando appieno la missione della Fondazione: la sensibilizzazione della comunità e la promozione della cittadinanza attiva.

Va segnalato, inoltre, che è principalmente nell'ambito di queste manifestazioni che si attuano i grandi programmi formativi con le scuole.

I volontari FAI sono altresì attivi tutto l'anno all'interno della rete delle Delegazioni FAI, capillarmente diffusa sul territorio nazionale; in questo contesto svolgono un'azione di vigilanza e promozione del patrimonio italiano, mediante l'organizzazione di svariate iniziative culturali rivolte agli iscritti, coinvolgendoli in una vera e propria “vita associativa” territoriale.

Per quanto attiene ai volontari che operano all'interno dei beni del FAI, essi non si pongono in concorrenza con i professionisti del settore del turismo e della cultura, in quanto le attività svolte consistono principalmente nell'accoglienza al pubblico, nella sorveglianza ai luoghi espositivi e nell'assistenza integrativa ai percorsi di visita. Come precedentemente sottolineato, le attività che richiedono specifiche conoscenze tecniche sono normalmente affidate ai professionisti della cultura – guide, professori universitari, curatori, ricercatori – regolarmente assunti dalla Fondazione o dalle imprese di servizi culturali sul territorio con cui la Fondazione collabora.

IL CONTRIBUTO DEL FAI PER LA DEFINIZIONE DELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DELLE GUIDE TURISTICHE

Consapevole della importanza della realtà rappresentata, nel panorama della gestione e valorizzazione dei Beni Culturali, il FAI **intende contribuire al dibattito parlamentare e suggerire alcune linee guida per la definizione dell'ambito dell'attività riservate alle professioni nei beni culturali.**

Occorre partire dalla doverosa premessa che i professionisti, i volontari, gli studenti, gli enti culturali pubblici e privati, i loro dipendenti e ovviamente lo Stato nel suo complesso hanno tutti **un comune obiettivo: la promozione della Cultura; tale obiettivo dovrà quindi essere raggiunto con il contributo di tutti, nel rispetto delle singole specificità e in una logica di interdipendenza, in attuazione dei principi costituzionali e normativi sopra richiamati.**

È allora di fondamentale rilevanza che nell'intervento normativo in discussione vengano ben precisati gli ambiti riservati all'attività dei professionisti nei beni culturali in modo che esse non confliggano con la fondamentale funzione sociale degli enti del Terzo settore e con le attività di valorizzazione dei beni culturali e di diffusione della cultura, che possono invece essere svolte con il contributo dei volontari (in forma singola o associativa) o di altre figure professionali.

Tali ambiti possono essere definiti mediante l'utilizzo dei seguenti criteri.

I – Occasionalità delle iniziative di sensibilizzazione

È importante non confondere l'attività svolta dai professionisti dei beni culturali con le iniziative di sensibilizzazione ed educazione caratterizzate dalla occasionalità.

Ci si riferisce a quelle iniziative organizzate da enti senza scopo di lucro, solo in determinati periodi dell'anno e per un tempo limitato.

Si portano come esempio proprio le Giornate FAI di Primavera e d'Autunno, che si svolgono in quattro giornate all'anno (due in primavera e due in autunno). Queste iniziative offrono al grande pubblico la possibilità di visitare beni raramente o difficilmente accessibili oppure anche di riscoprire l'interesse storico artistico di beni già regolarmente aperti ma poco valorizzati; inoltre, rappresentano per le scuole la straordinaria opportunità di offrire agli studenti un'esperienza formativa nell'ambito del progetto, attuato attraverso i Percorsi per le Competenze Trasversali e

per l'Orientamento (PCTO), degli "Apprendisti Ciceroni", che nel 2022 ha coinvolto circa 30.000 studenti.

Tali iniziative di sensibilizzazione e promozione, che si contraddistinguono proprio perché sono occasionali e non assumono il carattere di attività realizzata in forma organizzata e continuativa, non sarebbero economicamente od organizzativamente possibili con il solo coinvolgimento di professionisti dei beni culturali e senza il determinante contributo dei volontari.

Riteniamo, pertanto, che la definizione dell'ambito di attività delle guide turistiche, di cui all'art.3 del Ddl n.833, debba recepire tale criterio consentendo lo svolgimento di attività occasionali, normalmente condotte da Enti del terzo settore, quali le aperture straordinarie di siti ordinariamente non accessibili o difficilmente accessibili al pubblico.

II – Accessorietà delle iniziative culturali

È altrettanto importante non confondere l'attività svolta dai professionisti dei beni culturali con l'attività di diffusione della cultura che viene organizzata all'interno della vita associativa di un ente del Terzo settore.

Ci si riferisce ai viaggi, agli incontri culturali ed altri eventi locali che gli enti non profit organizzano per i propri associati con l'unico scopo di creare occasioni speciali per riscoprire il patrimonio storico del nostro Paese, spesso con l'ausilio di docenti universitari.

Queste iniziative culturali e didattiche prevedono spesso l'intervento di docenti universitari, esperti in storia dell'arte, insigni personalità del mondo della cultura, e rientrano quindi nell'alveo proprio dell'attività di diffusione della scienza, rappresentando espressione della libertà di insegnamento e ricerca, garantite dall'art. 33 della Costituzione.

Riteniamo, pertanto, che queste iniziative, di carattere accessorio, esulando dall'ambito di esercizio esclusivo dell'attività da parte delle guide turistiche, debbano essere espressamente riconosciute quale espressione della libertà associativa sancita dall'**art. 18 della Costituzione** e che l'art.3 del Ddl n.833 debba recepire tale criterio consentendo lo svolgimento di attività didattiche e culturali organizzate dagli enti del Terzo settore in favore dei propri associati, nonché le attività e le iniziative organizzate da enti del Terzo settore per assicurare la fruizione di siti di cui siano proprietari.

III – Natura e contesto del bene culturale

Infine, per quanto attiene più specificatamente alla professione di guida turistica, sarà opportuno specificare che i suoi compiti si estendono alle visite in tutti quei beni, pubblici o privati, di eccezionale rilevanza culturale, che richiamino un numero significativo di visitatori e per i quali sia previsto un biglietto di ingresso.

Laddove invece i beni, sia pubblici che privati, non rivestano tale eccezionale interesse storico artistico, sia per la loro natura o perché situati in aree compromesse e degradate (quindi maggiormente soggette a rischi di abbandono) oppure siano beni aperti al pubblico gratuitamente, sembra opportuno lasciare più ampio spazio alla libera iniziativa dei privati, comunque essa venga configurata, secondo i criteri sopra enunciati.

Auspichiamo che le anzidette considerazioni possano fornire un utile contributo alla Commissione per il giusto bilanciamento tra la volontà di regolare e meglio disciplinare le professioni turistiche, la necessità di rispettare le sfere di autonomia dei privati del Terzo settore e la piena tutela dei diritti dei volontari, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e delle norme vigenti in materia di Beni Culturali e del Codice del Terzo settore.

10 Ottobre 2023